

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-5591 del 01/10/2025
Oggetto	Oggetto: DPR 59/2013: MADEL SPA con sede legale e attività di produzione prodotti per l'igiene in Comune di Cotignola, Via Torricelli, n.3. Modifica Sostanziale dell'AUA adottata da ARPAE SAC con Determina Dirigenziale n.2019-4783 del 18/10/2019.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-5817 del 01/10/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno uno OTTOBRE 2025 presso la sede di Via Marconi, 14 - 48124 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO: Oggetto: DPR 59/2013: **MADEL SPA** con sede legale e attività di produzione prodotti per l'igiene in Comune di Cotignola, Via Torricelli, n.3. **Modifica Sostanziale dell'AUA** adottata da ARPAE SAC con Determina Dirigenziale n.2019-4783 del 18/10/2019.

LA DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTI:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015 che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti;
- Richiamata la pianificazione regionale e provinciale di settore.

VISTA l'AUA adottata da ARPAE SAC con Determina Dirigenziale 2019-4783 del 18/10/2019 a favore della Ditta Madel SPA (C.F./P.IVA 01155210394) avente sede legale e attività di produzione prodotti per l'igiene in Comune di Cotignola, Via Torricelli, n.3, comprensiva dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (ai sensi dell'art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi) e dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura (ai sensi dell'art.124 del Dlgs n.152/2006 e smi);

VISTA l'istanza presentata all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna - SUAP- in data 10/10/2024 e acquisita da ARPAE SAC con PG. 2024/185029 - Pratica Sinadoc 38840/2024, dalla Ditta **Madel SPA (C.F./P.IVA 01155210394)** avente sede legale e attività di produzione prodotti per l'igiene in Comune di Cotignola, Via Torricelli, n.3, con la quale si richiede la modifica sostanziale dell'AUA adottata da ARPAE SAC con Determina Dirigenziale n.2019/4783 sopra richiamata, a seguito del riassetto emissivo, e per l'autorizzazione di un nuovo scarico di acque reflue industriali in acque superficiali;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di scarichi di acque reflue:

- D.Lgs. n. 152/06 e smi recante “Norme in materia ambientale” - Parte III - Titolo III in materia di tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi;
- L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi “Riforma del sistema regionale e locale” e smi, recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate al Comune relativamente all'autorizzazione agli scarichi delle acque reflue domestiche;
- L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai medesimi Enti le funzioni in materia ambientale già conferite alle Province e ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;
- DGR n. 1053 del 9 giugno 2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di emissioni in atmosfera:

- D.Lgs. n. 152/06 e smi recante “*Norme in materia ambientale*”, in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- DGR n.2236/2009 e smi recante disposizioni in materia di “Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell’art.272, commi 1, 2 e 3 del DLgs n.152/2006, parte V”.
- Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER);
- Decreto Direttoriale n.309/2023 - di approvazione degli indirizzi per l'applicazione dell'articolo 272-bis del Dlgs 152/2006 in materia di emissioni odorigene di impianti e attività elaborato dal "Coordinamento emissioni" ;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di impatto acustico:

- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare art. 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico", commi 4 e comma 6;
- DPR 227/2011 “Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell’art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.” CAPO III ART. 4;
- L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;
- D.G.R. 673/2004 “Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241* e smi recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. per la pratica ARPAE SinaDoc n.34840/2024, emerge che:

- La Ditta Madel SPA ha presentato all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna - SUAP - in data 10/10/2024 apposita istanza e relativa documentazione tecnica allegata, per la modifica sostanziale dell'AUA adottata con Determina Dirigenziale n.2019/4783 a seguito del riassetto emissivo e per la realizzazione di un nuovo scarico di acque reflue industriali in acque superficiali;
- ARPAE con nota PG. 2024/195006 del 28/10/2024 comunicava al SUAP l'esito positivo della propria verifica di completezza, correttezza formale e procedibilità con richiesta di impegno al pagamento degli oneri di istruttoria per l'impatto acustico;

VISTA la richiesta di integrazioni per la matrice "impatto acustico" inviata alla ditta dal SUAP in data 18/11/2024 e la proroga richiesta dalla Società e acquisita da ARPAE SAC con PG. 2024/226524 del 13/12/2024;

ACQUISITA la documentazione integrativa in data 08/01/2025 (ns. PG. 2025/2659);

DATO atto che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti i pareri favorevoli, con prescrizioni, funzionali e vincolanti per l'adozione della presente AUA:

- Parere del Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale per l'autorizzazione allo scarico delle acque di spurgo dell'impianto di osmosi in acque superficiali (PG. 2024/211840 del 22/11/2024);
- Relazione Tecnica Istruttoria del Servizio Territoriale ARPAE per le emissioni in atmosfera (PG. 2024/200752 del 08/11/2024);
- Relazione Tecnica Istruttoria del Servizio Territoriale ARPAE per l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in acque superficiali (PG. 2024/229294 del 18/12/2024);
- Parere dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna per l'impatto acustico e per l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura (PG.2025/170105 del 25/09/2025).

ACCERTATO che la Ditta ha provveduto al versamento degli oneri istruttori come previsto dal tariffario ARPAE in data 08/11/2024;

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna con nota PG Provincia di Ravenna n. 49231/2014 del 29/05/2014, per cui le autorizzazioni ambientali in materia di scarichi idrici e emissioni in atmosfera disciplinate dall'art. 269 e dall'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. non vengono in rilievo ai fini della verifica antimafia di cui al D.Lgs n. 159/2011 e, quindi, sono esonerate da tale obbligo;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'adozione dell'AUA per modifica sostanziale a favore della Società Madel SPA per l'attività di produzione prodotti per l'igiene sita in Comune di Cotignola, Via Torricelli, n.3 e che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

CONSIDERATO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

PRECISATO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale del 27 Dicembre 2021 n. 2291 "Approvazione della deliberazione del Direttore Generale Arpae n. 130/2021 "Revisione dell'assetto organizzativo generale dell'Agenzia per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia - Romagna (Arpae) di cui alla D.D.G. n. 70/2018" e s.m.i.;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae DEL-2024-102 del 08/10/2024 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna Area Est;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024, con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est / n. DET- 2024-796 del 24/10/2024, con la quale è stato conferito l'incarico di funzione "Sanzioni ed Autorizzazioni Ambientali Specifiche SAC-RA;

DATO ATTO che ai sensi di quanto previsto all'art. 6 bis L.n. 241/1990 nei confronti del responsabile del procedimento e della Dirigente non sussistono situazioni di conflitto di interessi, nemmeno potenziale;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Paola Dradi, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

DETERMINA

per le ragioni in narrativa esposte e che qui si intendono integralmente richiamate,

- 1. LA MODIFICA SOSTANZIALE dell'AUA adottata da ARPAE SAC con Determina Dirigenziale n. 2019-4783 del 18/10/2019**, ai sensi del DPR n. 59/2013, a favore della Ditta **Madel SPA (C.F./P.IVA 01155210394)** avente sede legale e attività di produzione prodotti per l'igiene in Comune di Cotignola, Via Torricelli, n.3, nella persona del suo legale Rappresentante pro tempore;
- 2. DI DARE ATTO che la presente Determina Dirigenziale sostituisce la precedente adottata da ARPAE SAC con Determina Dirigenziale n.2019-4783 del 18/10/2019;**
3. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
 - 3.a) Per l'esercizio dell'attività, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:

- **l'Allegato A)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera - di competenza ARPAE SAC;
- **l'Allegato B)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura - di competenza comunale;
- **l'Allegato C)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in acque superficiali - di competenza ARPAE SAC;

3.b) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013.

Costituiscono modifica sostanziale da richiedere, ai sensi dell'art. 6, comma 2) del DPR n. 59/2013, tramite il SUAP territorialmente competente, con apposita domanda per il rilascio di nuova AUA, in particolare:

ogni modifica che comporti un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera o che altera le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;

ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali-quantitative dello scarico soggetto a nuova autorizzazione ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006;

Rispetto all'impatto acustico, qualora la Ditta intenda modificare, potenziare o introdurre nuove sorgenti sonore, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1998, con la comunicazione/domanda di modifica dell'AUA dovrà essere presentata la documentazione previsionale d'impatto acustico secondo i criteri della DGR n. 673/2004 *"Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione di clima acustico"*.

3.c) La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;

4. DI DARE ATTO che il provvedimento di AUA sarà rilasciato dal SUAP ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni/concessioni/nulla osta ecc. disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;
5. DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 3 comma 6 DPR 59/2013 la presente AUA **ha durata pari a 15 (quindici) anni con efficacia decorrente dalla data del precedente rilascio alla Ditta del provvedimento conclusivo** da parte del SUAP e che il rinnovo dovrà essere presentato all'autorità competente tramite il SUAP almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, come stabilito all'art.5 del d.P.R. 59/2013;
6. DI DARE ATTO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in

materia di protezione dell'ambiente;

7. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;
8. DI TRASMETTERE la presente determina di adozione dell'AUA al SUAP dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna ai fini del conseguente rilascio e trasmissione del titolo all'impresa istante; copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Cotignola e a HERA SPA, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

DI RENDERE NOTO che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae
- ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. n.02.07.2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

La Responsabile

del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
- Area Est -
Dott.ssa Tamara Mordenti

EMISSIONI IN ATMOSFERA
(ai sensi dell'art.269 del Dlgs n. 152/2006 e smi)

Condizioni:

- L'Azienda, che svolge attività di produzione prodotti per l'igiene della casa e della persona risulta in possesso di AUA adottata da ARPAE SAC di Ravenna con provvedimento n° DET-AMB-2019-4783 del 18/10/2019;
- con l'istanza depositata il gestore ha presentato domanda di modifica sostanziale dell'AUA sopra richiamata per la dismissione di n°2 caldaie afferenti ai punti di emissione E1 ed E4, l'incremento della portata sul punto di emissione E7 a seguito della sostituzione del ventilatore, oltre all'installazione di n°4 nuove caldaie alimentate a gas metano di cui ai punti di emissione E11, E12, E27 ed E28, all'installazione di cappe di laboratorio per i reparti Prestazionale, Microbiologico, Controllo qualità e Ricerca e Sviluppo afferenti ai punti di emissione E14, E15, E16, E17, E18, E19, E20 ed E21. E' prevista inoltre l'installazione di due nuove emissioni denominate E25 ed E38 per i mescolatori del reparto Personal Care, due nuove emissioni afferenti alle cappe di aspirazione del reparto Home Care di cui ai punti di emissione E29 ed E39, due nuove emissioni denominate E24 ed E32 collegate alle macchine riempitrici delle linee di confezionamento del reparto Personal Care e Home Care, cinque nuove emissioni (E26, E30, E31, E33 ed E34) afferenti ai forni a vapore impiegati per il rivestimento dei flaconi, l'installazione di una nuova cappa di aspirazione collegata alla macchina riempitrice di cui all'emissione E35, l'installazione di una cappa aspirante per le operazioni di saldatura svolte all'interno dell'officina (E36) oltre all'installazione di un'aspirazione afferente al serbatoio del distillato, collegata all'evaporatore (E37).
- Le emissioni denominate E2 ed E3 provengono da caldaie alimentate a gas metano aventi PTN pari a 1,744 MWt ciascuno e sono considerati come Medi impianti di combustione esistenti ai sensi dell'art. 273-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.; a partire dal 01/01/2030 i limiti dovranno essere adeguati in base alle disposizioni contenute al comma 5 dell'art.273-bis sopra citato;
- Le emissioni denominate E5, E6, E7, E32 ed E35 afferenti agli impianti di confezionamento/imbottigliamento, non sono dotate di un sistema di abbattimento;
- Le emissioni denominate E8, E9, E12, E27 ed E28 provengono da caldaie alimentate a gas metano aventi PTN rispettivamente pari a 0,263 MWt ciascuno (E8, E9 ed E12) e 0,231 MWt (E27 ed E28) e sono impiegate per la produzione di vapore e calore. L'emissione E10 proviene dal cogeneratore alimentato a gas metano, avente una PTN pari a 1,485 MWt, impiegato per la produzione combinata di energia e calore;
- **Per le emissioni E14, E15, E16, E17, E18, E19, E20 ed E21 provenienti dalle cappe di laboratorio dei settori: Prestazionale, Microbiologico, Controllo Qualità e Ricerca e Sviluppo non si indicano limiti specifici in quanto tali emissioni rientrano fra quelle scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico citate nell'elenco della Parte I dell'Allegato IV alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. al punto jj).**

- Le emissioni denominate E24, E25 ed E38 afferenti agli impianti di confezionamento e miscelazione linea Personal Care, non sono dotate di un sistema di abbattimento;
- **Per le emissioni denominate E26, E30, E31, E33 ed E34 provenienti dai forni alimentati a gas metano e utilizzati per riscaldare i flaconi su cui applicare la pellicola termoretraibile, non si indicano limiti specifici;**
- Le emissioni denominate E29 ed E39 provenienti dalle cabine coloranti impiegati nella linea Home Care e Personal Care, non sono dotate di sistemi di abbattimento;
- L'emissione denominata E36 proveniente dall'officina in cui effettuano operazioni di saldatura che non interessano materiali in acciaio inox, non è dotata di sistemi di abbattimento;
- L'emissione E37 proveniente dal serbatoio di accumulo del distillato dell'evaporatore non si indicano limiti specifici;
- Si autorizzano inoltre tutti i serbatoi di stoccaggio, dotati di tetto fisso, contenenti le materie prime utilizzate (detergenti e prodotti per cosmesi), al servizio dell'attività di produzione detersivi liquidi e solidi, articoli per la pulizia e l'igiene della casa e della persona, cosmetici e presidi medico-chirurgici.

Limiti:

PUNTO DI EMISSIONI E2 - CALDAIA A METANO DI POTENZIALITA' PARI A 1,744 MWt - invariata

Altezza minima	9,5	m
Temperatura	190	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	5	mg/Nmc
NOx	350	mg/Nmc
SOx	35	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONI E3 - CALDAIA A METANO DI POTENZIALITA' PARI A 1,744 MWt - invariata

Altezza minima	9,5	m
Temperatura	190	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	5	mg/Nmc
NOx	350	mg/Nmc
SOx	35	mg/Nmc

Per le emissioni provenienti dalle caldaie (E2,E3) deve essere determinato il valore delle portate di ogni singolo impianto.

PUNTO DI EMISSIONE E5 - MISCELAZIONE HOME CARE - invariata

Portata massima	3000	Nmc/h
Altezza minima	9,5	m
Temperatura	Ambiente	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
Ammoniaca	5	mg/Nmc
Sostanze alcaline (come Na ₂ O)	5	mg/Nmc
Composti Organici volatili (come COT)	50	mg/Nmc
Composti inorganici del cloro (come HCl)	5	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E6 - MISCELAZIONE MIXER 15 - invariata

Portata massima	1000	Nmc/h
Altezza minima	9,5	m
Temperatura	Ambiente	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
Ammoniaca	5	mg/Nmc
Sostanze alcaline (come Na ₂ O)	5	mg/Nmc
Composti Organici volatili (come COT)	50	mg/Nmc
Composti inorganici del cloro (come HCl)	5	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E7 - RIEMPITRICI reparto Home Care - MODIFICA PORTATA

Portata massima	7000	Nmc/h
Altezza minima	9,5	m
Temperatura	Ambiente	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
Ammoniaca	5	mg/Nmc
Sostanze alcaline (come Na ₂ O)	5	mg/Nmc
Composti Organici volatili (come COT)	50	mg/Nmc
Composti inorganici del cloro (come HCl)	5	mg/Nmc

EMISSIONI E8-E9 - CALDAIE A METANO DI POTENZIALITA' COMPLESSIVA PARI A 530 kWt - invariate

Altezza minima	9,5	m
Temperatura	190	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	5	mg/Nmc
NO _x	350	mg/Nmc
SO _x	35	mg/Nmc

Per le emissioni provenienti dalle caldaie (E8,E9) deve essere determinato il valore delle portate di ogni singolo impianto.

PUNTO DI EMISSIONI E10 – COGENERATORE – Potenzialità pari a 1,476 MWt - Invariato

Portata massima	3000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Temperatura	120	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

CO	300	mg/Nmc
NOx	250	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E11 - CALDAIA A METANO DI POTENZIALITA' PARI A 113 kWt - Nuova

Altezza minima	9,5	m
Temperatura	190	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	5	mg/Nmc
NOx	350	mg/Nmc
SOx	35	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E12 - CALDAIA A METANO DI POTENZIALITA' PARI A 263 kWt - Nuova

Altezza minima	9,5	m
Temperatura	190	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	5	mg/Nmc
NOx	350	mg/Nmc
SOx	35	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E27 - CALDAIA A METANO DI POTENZIALITA' PARI A 231 kWt - Nuova

Altezza minima	10	m
Temperatura	190	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	5	mg/Nmc
NOx	350	mg/Nmc
SOx	35	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E28 - CALDAIA A METANO DI POTENZIALITA' PARI A 231 kWt - Nuova

Altezza minima	10	m
Temperatura	190	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	5	mg/Nmc
NOx	350	mg/Nmc
SOx	35	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E32 - RIEMPITRICI linea Home Care - Nuovo

Portata massima	1000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Temperatura	Ambiente	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
Ammoniaca	5	mg/Nmc
Sostanze alcaline (come Na ₂ O)	5	mg/Nmc
Composti Organici volatili (come COT)	50	mg/Nmc
Composti inorganici del cloro (come HCl)	5	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E35 - RIEMPITRICI linea Home Care - Nuovo

Portata massima	3000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Temperatura	Ambiente	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
Ammoniaca	5	mg/Nmc
Sostanze alcaline (come Na ₂ O)	5	mg/Nmc
Composti Organici volatili (come COT)	50	mg/Nmc
Composti inorganici del cloro (come HCl)	5	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E36 - OFFICINA MECCANICA - Nuovo

Altezza minima	10	m
Temperatura	Ambiente	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E38 - MESCOLATORI COSMETICA linea Personal Care - Nuovo

Portata massima	3000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Temperatura	Ambiente	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
Ammoniaca	5	mg/Nmc
Sostanze alcaline (come Na ₂ O)	5	mg/Nmc
Composti Organici volatili (come COT)	50	mg/Nmc
Composti inorganici del cloro (come HCl)	5	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E39 - BOX PESATURA COLORANTI linea Personal Care - Nuovo

Portata massima	1000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Temperatura	Ambiente	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	5	mg/Nmc
---------	---	--------

Prescrizioni:

- 1. Per i punti di emissione indicati con E7, E24, E25, E29, E32, E35, E36, E38, E39 , devono essere espletate le procedure di autocontrollo previste dall'art.269 del D.Lgs n.152/2006 e smi,all'atto della messa a regime degli impianti. In tal senso la Ditta è tenuta ad effettuare tre autocontrolli analitici alle emissioni in un periodo rappresentativo di funzionamento degli impianti (circa 10 giorni). Gli esiti degli autocontrolli analitici devono essere poi trasmessi a ARPAE SAC e al Servizio Territoriale ARPAE competente;**
- 2. Per i punti di emissione indicati con E2, E3, E8, E9, E11, E12, E27, E28, E36, in sede di messa a regime delle emissioni di cui al precedente punto 1), la Ditta deve procedere con la determinazione della portata dei punti sopra indicati;**
3. In ottemperanza all'art. 269 c. 6 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. il gestore deve comunicare a mezzo posta certificata (PEC) o attraverso portali dedicati, a Arpae SAC, al Servizio Territoriale ARPAE competente e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, quanto segue:

la data di messa in esercizio dell'impianto/attività con almeno 15 giorni di anticipo;

i dati relativi alle analisi di messa a regime delle emissioni, ovvero i risultati dei monitoraggi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuati **possibilmente** nelle condizioni di esercizio più gravose, di norma entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime.

Possono essere stabiliti dall'Autorità Competente (Arpae SAC) tempi di comunicazione dei dati superiori a 30 giorni, nel caso di comprovate necessità tecniche diverse (ad esempio IPA, PCB che necessitano di tempi analitici superiori).

4. Tra la messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non possono di norma intercorrere più di 60 giorni; Arpae SAC può concedere eventuali deroghe a tale intervallo temporale, previa motivata e preventiva comunicazione da parte del Gestore. Qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo Arpae SAC, specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di

messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore.

5. Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, **il valore assoluto della** differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.
6. Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, a Arpa SAC e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpa APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa Ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.
7. Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:
 - dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpa SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpa APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
 - rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
 - nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.
8. In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:
 - l'attivazione di un eventuale **sistema di abbattimento** di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un **sistema di abbattimento**;
 - la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da

consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;

- la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento;

9. Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale. Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata o secondo diverse modalità (stabilite in autorizzazione), all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.
10. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpae APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.
11. I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto. I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.
12. I metodi di misura manuali o automatici ritenuti idonei per la misurazione delle grandezze fisiche, dei componenti principali e dei valori limite degli inquinanti nelle emissioni, conformemente a quanto indicato dal D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., sono stati scelti in base alle pertinenti norme tecniche CEN, nazionali, ISO, altre norme internazionali o nazionali. In relazione alla complessità e alla variabilità del contesto industriale/impiantistico presente sul territorio regionale, la successiva tabella riporta generalmente per ogni inquinante, sostanza chimica o grandezza fisica, una gamma di metodi ritenuti adeguati e che possono essere utilizzati per le relative determinazioni.

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Polveri PM ₁₀ e/o PM _{2,5} (determinazione della concentrazione in massa)	UNI EN ISO 23210:2009 (*); VDI 2066 parte 10; US EPA 201-A

Ossidi di Zolfo (SO _x) espressi come SO ₂	UNI EN 14791:2017 (*); UNI CEN/TS 17021:2017 (*) (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849:1996 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)

Sostanze alcaline	Campionamento UNI EN 13284-1: 2017 + analisi NIOSH 7401
-------------------	---

Acido Cloridrico (HCl) Cloro e suoi composti inorganici espressi come HCl	UNI EN 1911:2010 (*); UNI CEN/TS 16429:2021 (metodo di misura automatico); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.2)
---	---

--	--

Ammoniaca	US EPA CTM-027; UNI EN ISO 21877:2020(*) UNICHIM 632:1984
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013(*)

(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere Obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;

altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii..

13. I camini **di emissione** devono essere dotati di prese di misura posizionate in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Ogni emissione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo. Per garantire la condizione di stazionarietà necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento (UNI 10169 e UNI EN 13284-1); le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato

almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità (5 diametri nel caso di sfogo diretto in atmosfera). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza. Ogni presa di misura deve essere attrezzata con bocchettone di diametro interno da 3 pollici filettato internamente e deve sporgere per almeno 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati a circa 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. I camini devono essere attrezzati per i prelievi anche nel caso di attività per le quali non sia previsto un autocontrollo periodico ma sia comunque previsto un limite di emissione.

14. I sistemi di accesso degli operatori ai punti di misura e prelievo devono garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08. L'azienda deve fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. In mancanza di strutture fisse di accesso ai punti di misura e prelievo, l'azienda deve mettere a disposizione degli operatori addetti alle misure idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza.

15. Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Quota > 5 m e < 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta.

A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
piano di calpestio orizzontale e antisdrucchiolo;
protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

16. DI indicare quale termine ultimo per la messa a regime delle nuove emissioni, **il 31/03/2026**. Entro tale data la Ditta è tenuta a comunicare la data di messa in esercizio, la data effettiva di messa a regime e successivamente dovrà procedere con gli adempimenti previsti ai precedenti punti 1) e 2) della presente Determina;
17. Dovrà essere effettuato, a cura della direzione dello stabilimento aziendale, **un autocontrollo analitico con frequenza annuale per le emissioni indicate con E5, E6, E7, E24, E25, E29, E32, E35, E38, E39** . La data, l'orario, i risultati delle misure di autocontrollo, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati (o allegati), appena disponibile l'esito analitico, su un apposito registro, con pagine numerate e bollate dal Servizio Territoriale ARPAE competente, firmato dal responsabile dell'impianto e da tenere a disposizione degli organi di controllo competenti. **Sullo stesso registro la Ditta è tenuta ad annotare:**
- **Le manutenzioni che dovranno essere effettuate su tutti gli impianti termici, con frequenza almeno annuale;**
 - **il consumo di filo o materiale per saldatura, con frequenza mensile;**
 - **Le manutenzioni da effettuare ai serbatoi di stoccaggio.**

SCARICHI IN PUBBLICA FOGNATURA DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI

Condizioni

- La ditta svolge l'attività di fabbricazione prodotti per l'igiene della casa e della persona, la modifica sostanziale dell'Autorizzazione allo scarico, di acque reflue industriali è relativa all'installazione di un evaporatore da utilizzare per il trattamento delle acque reflue industriali, in alternativa all'attuale impianto, con tecnologia di separazione a membrana.

Dall'evaporatore usciranno due flussi:

- un refluo (concentrato) da inviare come rifiuto (codice EER 161003*– concentrati acquosi, contenenti sostanze pericolose) ad impianti di smaltimento autorizzati;
- un refluo industriale (distillato) con un carico inquinante inferiore a quello presente nel refluo in uscita dall'attuale impianto. Tale refluo industriale (distillato), in uscita dalla sezione di osmosi, verrà inviato ad una vasca di raccolta per essere scaricato nel pozzetto ufficiale di prelievo che, attraverso lo scarico S1, convoglierà nella pubblica fognatura (di competenza dell' Unione);

Gli scarichi S2a (proveniente da degasatore) e S3 (vasca di laminazione) entrambi con scarico nello scolo consorziale, sono di competenza ARPAE SAC.

Prescrizioni:

1. Sono ammessi unicamente gli scarichi derivanti da: acque di lavaggio reparto detergenza;
2. Quanto ricadente nelle vasche di contenimento del parco serbatoi **non potrà essere scaricato in fognatura**. Gli eventuali sversamenti dovranno essere allontanati come rifiuto secondo le norme vigenti in materia. Gli scarichi di acque reflue domestiche (servizi igienici, spogliatoi, ecc.) sono ammessi nel rispetto delle norme tecniche del Regolamento vigente;
3. Lo scarico di acque reflue industriali S1 che convoglierà nella pubblica fognatura il distillato proveniente dall'evaporatore o, nel caso di manutenzione o fermata dell'evaporatore, le acque trattate nell'impianto con tecnologia di separazione a membrana, dovrà rispettare i limiti di emissione indicati nella Tab. 3 All. 5 alla parte III- colonna scarichi in rete fognaria del D.Lgs 152/06;
4. Lo scarico viene autorizzato per una portata massima di **15.000 mc/a, 60 mc/g, 2.5 mc/h**;
5. Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori:
 - **Concentratore**;
 - **Pozzetto di prelievo S1** (sulla linea di scarico delle acque reflue industriali derivanti dal concentratore) costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo e individuato mediante targhetta esterna o altro sistema equivalente;

- **Misuratore di portata elettromagnetico**, approvato e piombato da Hera;
 - **Campionatore automatico**, modello e posizione concordati con Hera;
6. Devono essere pre mesi dalla data di ricezione dell'atto autorizzativo, e successivamente annualmente, la Ditta deve presentare un'analisi di caratterizzazione delle acque reflue scaricate al fine di verificarne il rispetto dei limiti di cui al precedente punto 3). I rapporti di prova relativi ai campioni di cui sopra, redatti a firma di un tecnico abilitato, dovranno inoltre essere disponibili presso l'attività a disposizione degli organi di vigilanza;
 7. Gli scarichi delle acque reflue domestiche, provenienti dai servizi igienici, che recapitano in pubblica fognatura dovranno rispettare le caratteristiche tecniche previste dal Vigente Regolamento Comunale di Fognatura;
 8. I sigilli apposti alla strumentazione di misura e controllo di cui al precedente p.to 7 potranno essere rimossi esclusivamente previa autorizzazione specifica da parte di HERA. La gestione e la manutenzione di tali apparecchiature sarà a cura e con oneri a carico del titolare dell'autorizzazione che dovrà segnalare tempestivamente ogni malfunzionamento, dovrà provvedere alla sollecita riparazione e dovrà conservare i supporti dei dati registrati a disposizione di HERA;
 9. Al fine di garantire la corretta misura del volume di scarico è prescritta la verifica specialistica e certificata di funzionamento del misuratore di portata allo scarico almeno ogni due anni (o tempistica inferiore eventualmente prescritta dalla scheda tecnica dello strumento), effettuata da personale avente comprovata esperienza nel settore certificazione per tarature UNI CEI EN ISO17025:2005 – requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova/taratura e di essere in possesso della certificazione del sistema di qualità ISO 9001:2015 conforme alle norme europee, in corso di validità. Il rapporto di verifica dello strumento dovrà essere tempestivamente inviato a HERA che provvederà alla prevista piombatura;
 10. Le operazioni di pulizia e manutenzione degli impianti di trattamento devono essere effettuate con adeguata frequenza, in funzione del dimensionamento degli stessi e comunque secondo quanto stabilito dai relativi manuali di manutenzione forniti dalla ditta produttrice. La documentazione fiscale comprovante tali operazioni deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo. Tutti i rifiuti derivanti da tali operazioni dovranno essere smaltiti e gestiti in ottemperanza alla normativa vigente;
 11. Nel caso in cui si dovesse procedere alla realizzazione della rete fognaria nera a servizio dell'area le reti di scarico interne dovranno essere adeguate alla nuova tipologia di servizio secondo i tempi e le modalità che saranno impartite dal Gestore del Servizio Idrico Integrato;
 12. Il gestore HERA può, in qualunque momento a mezzo di incaricati, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità scaricate;
 13. E' fatto obbligo di dare immediata comunicazione all'Autorità competente e ad ARPAE di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che modifichino il regime e la qualità degli scarichi o che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;

14. Il gestore HERA ha la facoltà di sospendere temporaneamente lo scarico in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi. La sospensione ha effetto immediato dal momento della prima comunicazione e i reflui prodotti non potranno in nessun modo essere scaricati in fognatura;
15. Nel caso in cui vengano prelevate acque da fonti diverse da quelle del pubblico acquedotto, deve essere installato apposito misuratore di portata, per il quale dovrà essere richiesta a HERA la piombatura; annualmente entro il 31 gennaio, dovrà essere denunciato l'esatto quantitativo dell'acqua prelevata nell'anno solare precedente;
16. Ogni modifica strutturale o di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e ad ARPAE e comporterà il rilascio di una nuova autorizzazione;
17. HERA S.p.A. provvederà ad inviare al Titolare dello scarico, nel più breve tempo possibile, il contratto che disciplina la fornitura del servizio di fognatura e depurazione delle acque reflue. Il contratto dovrà essere compilato con le informazioni richieste, sottoscritto dal Legale Rappresentante della ditta e restituito a HERA S.p.A. entro 30 giorni dal ricevimento;
18. Il titolare è tenuto a presentare a HERA denuncia annuale degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). Hera provvede all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi, secondo i criteri stabiliti nel contratto;
19. Al termine dei lavori il tecnico incaricato dovrà presentare, sotto la propria personale responsabilità, la dichiarazione di conformità delle opere debitamente compilata e firmata dove dichiara che l'impianto di scarico realizzato corrisponde al progetto presentato ed alle presenti prescrizioni;
20. Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, HERA si riserva la facoltà di richiedere all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna la revoca dell'Autorizzazione allo scarico;
21. Si richiede inoltre il rispetto del Regolamento Comunale di Fognatura per quanto non in contrasto con il D.Lgs 152/06 e relative tabelle;
22. E' fatto obbligo al titolare dello scarico di non immettere e di evitare l'immissione nella fognatura di sostanze vietate ai sensi della vigente normativa;
23. I pozzetti ufficiali di prelevamento, così come disposto al comma 3 dell'art. 3 dell'art. 101 del D.Lgs 152/06 e s.m.i, dovranno essere mantenuti sempre accessibili ed in sicurezza agli organi di vigilanza. Dovranno essere pertanto previsti opportuni interventi di manutenzione e, sugli stessi, non dovranno essere mai depositati materiali di alcun tipo;
24. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti e/o ristagni di acque reflue nei corpi vettori onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o proliferare di insetti;

La planimetria della rete fognaria denominata "Tav01 – Planimetria generale – Rete fognaria – Stato progetto" rev. Del 31/07/2025 viene allegata alla presente AUA, parte integrante e sostanziale.

ALLEGATO C)

Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in acque superficiali

Condizioni:

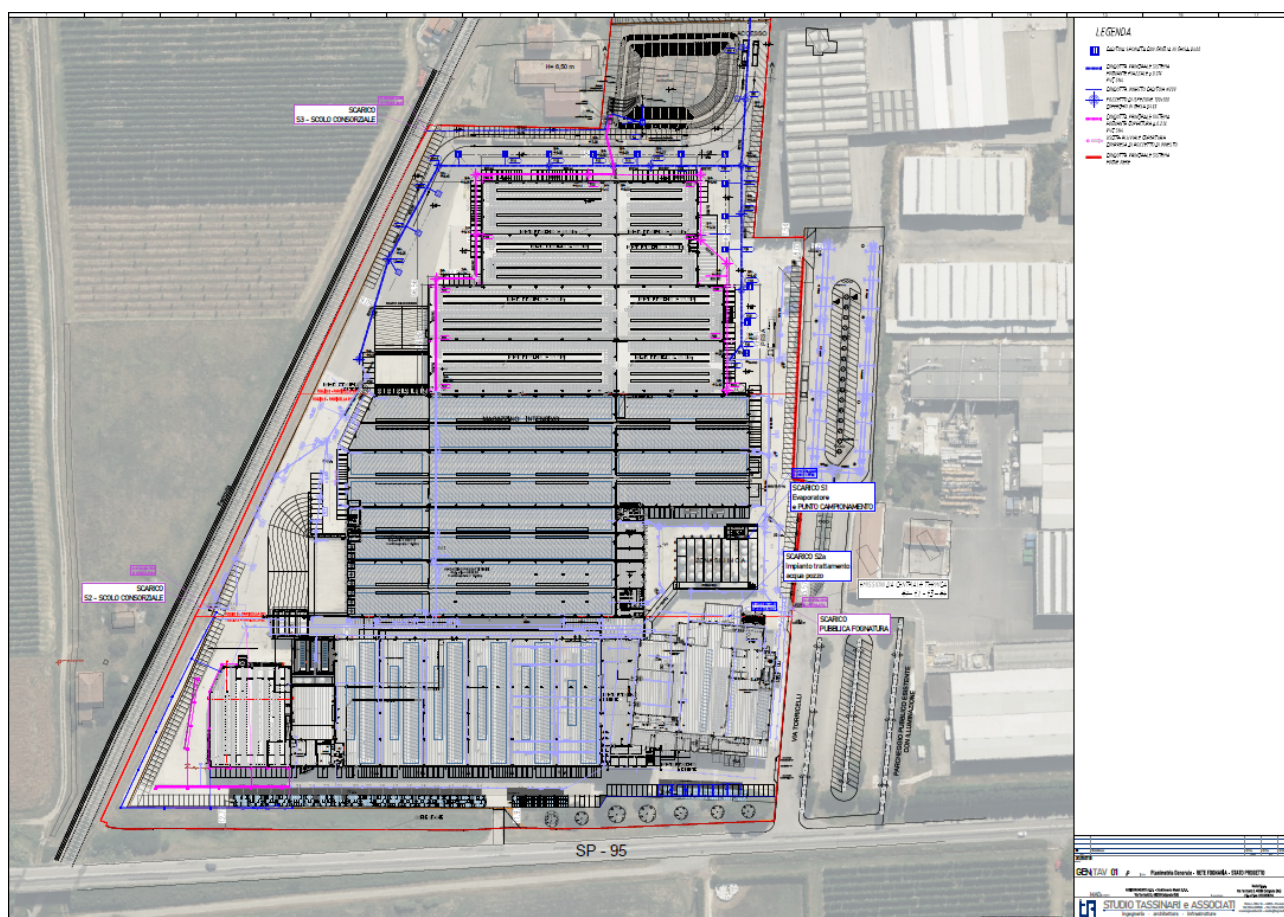
- la Ditta svolge l'attività di fabbricazione di prodotti per l'igiene della casa e della persona nello stabilimento sito in Comune di Cotignola, Via Torricelli, n.3;
- La modifica sostanziale dell'Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali, è relativa all'installazione di un evaporatore da utilizzare per il trattamento delle acque reflue industriali, in alternativa all'attuale impianto, con tecnologia di separazione a membrana.
- Dall'evaporatore usciranno due flussi:
 - un reflu (concentrato) da inviare come rifiuto (codice EER 161003*– concentrati acquosi, contenenti sostanze pericolose) ad impianti di smaltimento autorizzati;
 - un reflu industriale (distillato) con un carico inquinante inferiore a quello presente nel reflu in uscita dall'attuale impianto. Tale reflu industriale (distillato), in uscita dalla sezione di osmosi, verrà inviato ad una vasca di raccolta per essere scaricato nel pozzetto ufficiale di prelievo che, attraverso lo scarico S1, convoglierà nella pubblica fognatura;
 - Inoltre l'acqua di spurgo proveniente da un impianto per il trattamento dell'acqua di pozzo, costituito da un degasatore, un filtro a sabbia e manganese e due impianti ad osmosi inversa, verrà inviata in un collettore dedicato alla raccolta delle acque meteoriche, derivanti dai piazzali e dalle coperture dei capannoni, ubicati nella porzione Ovest dello stabilimento. Tale scarico, classificato come acque reflue industriali, verrà convogliato, previo pozzetto di ispezione e campionamento identificato nella planimetria allegata con S2a, nello Scolo Consorziale della Romagna Occidentale.

Prescrizioni:

1. Lo scarico S1 che convoglierà nella pubblica fognatura di via Torricelli il distillato proveniente dall'evaporatore, dedicato al trattamento delle acque reflue industriali o, nel caso di manutenzione o fermata dell'evaporatore, le acque trattate nell'impianto con tecnologia di separazione a membrana e lo scarico S2a che convoglierà, previo pozzetto di ispezione e campionamento nella rete delle acque meteoriche, derivanti dai piazzali e dalle coperture dei capannoni ubicati nella porzione Ovest dello stabilimento, nel Canale di Scolo Consorziale, dovranno essere conformi ai valori limite di emissione della Tabella 3 dell'Allegato 5 al D.Lgs 152/06 e s.m.i.;
2. Dovrà essere eseguito, con cadenza almeno annuale, un campionamento rappresentativo delle Acque reflue Industriali scaricate che ne attesti la conformità;
3. I rapporti di prova relativi ai campioni di cui sopra, redatti a firma di tecnico abilitato, dovranno essere disponibili presso l'attività a disposizione degli organi di vigilanza;
4. Lo scarico S3 convoglierà nel Canale di Scolo Consorziale le acque provenienti dalla vasca di laminazione in cui sono raccolte le acque meteoriche pulite derivanti dai piazzali e dalle coperture dei capannoni ubicati nella porzione Est dello stabilimento;
5. Dovrà essere effettuata periodica manutenzione/pulizia all'impianto di trattamento delle Acque reflue industriali al fine di mantenere efficienti i sistemi di depurazione;

6. Tutti i rifiuti derivanti da tali operazioni dovranno essere smaltiti e gestiti in ottemperanza alla normativa vigente. Inoltre sugli impianti ed il pozzetto di prelievo e campionamento non dovranno essere mai depositati materiali di alcun tipo;
7. Nel caso si verifichino imprevisti tecnici all'impianto di trattamento delle Acque reflue industriali, che modifichino anche provvisoriamente il regime e la qualità degli scarichi, dovrà esserne data immediata comunicazione all'Autorità Competente e ad Arpa;e;
8. Ogni eventuale variazione strutturale o ampliamento che modifichi permanentemente le caratteristiche quali-quantitative degli scarichi dovrà essere comunicato all'Autorità Competente e ad Arpa;e e comporterà il rilascio di una nuova Autorizzazione allo scarico;
9. i pozzetti ufficiali di prelevamento, così come disposto al comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs. 152/06 smi, dovranno essere mantenuti sempre accessibili ed in sicurezza agli organi di vigilanza. • Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti e/o ristagni di acque reflue nei corpi ricettori onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o proliferare di insetti.

Planimetria della rete fognaria di stabilimento.



SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.